

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 6 ottobre 2026 n. 26315

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCHESE Gabriella - Presidente

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliera

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

Dott. ARIOLA Luca - Relatore-Consigliere

Dott. CERULO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16565-2021 proposto da:

■ Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
■

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ■
■

- controricorrente -

nonché contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
■

- controricorrente -

nonché contro

■ SOCIETÀ COOPERATIVA;

- intimata -

sul ricorso 17656-2021 proposto da:

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████

- controricorrente -

nonché contro

Li. Srl, I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 538/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/12/2020 R.G.N. 193/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

FATTI DI CAUSA

1. Mediante ricorso al Tribunale di Reggio Emilia la ██████████ Srl ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento del 28 aprile 2015, con cui la Direzione Territoriale del Lavoro aveva ritenuto la sussistenza di una interposizione illecita di manodopera in relazione al personale della Un..

Con detta cooperativa la LI., impresa operante nel settore alimentare e che si occupa della lavorazione, del confezionamento e della commercializzazione di carni bovine e suine, aveva sottoscritto un contratto di subfornitura, tramite il quale la società aveva affidato alla Un. le attività di scotennamento, toelettatura e incassamento di gola e pancetta di suino, nonché quelle di macinatura delle carni. Secondo gli ispettori, il personale di Uniquacoop, nel prestare la propria attività lavorativa presso lo stabilimento della LI., sarebbe stato in realtà pienamente inserito nella struttura produttiva di quest'ultima e posto in rapporto di subordinazione con la stessa, sicché l'organizzazione del lavoro, come anche il rischio di impresa connesso, sarebbe stato ad esclusivo carico della società.

2. Pronunciando nel contraddittorio con l'Inps e l'Inail, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, e con la [REDACTED] che aveva aderito alla prospettazione della società ricorrente, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla LI..

3. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato gli appelli proposti dalla LI. e da Uniquacoop in via separata e successivamente riuniti.

4. Avverso detta sentenza la LI. Srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi (n. 16565/2021 R.G.). Hanno depositato controricorso l'Inps e l'Inail. U [REDACTED] è rimasta intimata. La ricorrente e l'Inail hanno depositato memoria.

5. La medesima sentenza è stata impugnata dalla [REDACTED] con distinto ricorso, anch'esso articolato in quattro motivi (n. 17656/2021 R.G.). L'Inail ha depositato controricorso, illustrato da memoria, mentre l'Inps e la LI. sono rimaste intime.

6. Con ordinanza interlocutoria n. 11010/2026, pronunciata in seno al proc. n. 17656/2021 R.G., questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la riunione al proc. n. 16565/2021 R.G. relativo al ricorso proposto dalla LI. Srl

7. Riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 16 settembre 2026 il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380-bis 1, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve constatarsi che nel proc. n. 17656/2021 R.G. il difensore di parte ricorrente ha depositato, unitamente ad una nota datata 10 marzo 2025, copia digitale della sentenza del Tribunale di Lodi del 18 febbraio 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della "Un. società cooperativa".

Tale circostanza non incide sullo svolgimento del presente giudizio, stante il fermo principio di diritto secondo cui il giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsto dagli artt. 299 e ss. c.p.c. Il citato principio, costantemente affermato da questa Corte nel caso di dichiarazione di fallimento della parte (cfr., tra le tante, Cass. 30785 del 2023 e Cass. n. 6642 del 2024), è da ritenersi estensibile anche all'ipotesi dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex art. 49 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019, che ha sostituito la procedura concorsuale del fallimento dell'imprenditore in stato di insolvenza ex art. 16 della legge fallimentare (cfr., sul punto, Cass. n. 12126 del 2026, al punto 1 delle "ragioni della decisione").

2. Sempre in via preliminare dev'essere disattesa l'eccezione di improcedibilità del controricorso dell'Inps formulata dalla LI. nella propria memoria (v. pag. 2). Contrariamente a quanto assume la società ricorrente, difatti, il controricorso dell'Inps, notificato il 19 luglio 2021, risulta depositato il 4 agosto 2021, cioè nel rispetto del termine di cui all'art. 370, terzo comma, c.p.c., nella formulazione *ratione temporis* applicabile al presente giudizio (anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 27, del D.Lgs. n. 149 del 2022).

3. Deve inoltre premettersi che, per ragioni di ordine logico, i motivi dei due ricorsi sono esaminati separatamente a partire dal ricorso proposto per primo (cioè quello notificato dalla Srl LI.), salva la trattazione congiunta dei motivi fra loro collegati in ragione dell'omogeneità delle questioni ad essi sottese.

4. Con il primo motivo del ricorso proposto dalla LI., formulato in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato postulato dall'art. 112 c.p.c., del principio di cui all'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, nonché del principio del contraddittorio di cui all'art. 101, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte d'Appello posto a base della decisione motivi e circostanze non enunciati nei verbali della Direzione Territoriale del Lavoro oggetto del giudizio de quo, così ampliando il *thema decidendum* e *probandum*, nonostante l'assenza di allegazioni e di deduzioni istruttorie sul punto da parte degli Enti convenuti e dopo la chiusura della fase istruttoria testimoniale, oltre alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 2004, nonché dei principi di diritto e della giurisprudenza della Suprema Corte in punto di natura giuridica del verbale di accertamento in materia di lavoro.

Secondo la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente affermato che nei giudizi di accertamento negativo conseguenti ad opposizione a verbali ispettivi il giudice è chiamato a valutare non la legittimità della attività ispettiva, ma la sussistenza della fattispecie giuridica dedotta nel verbale e cioè, nella specie, la ricorrenza o meno dell'illecita intermediazione dedotta. Ad avviso della società, l'attività ispettiva non era volta a verificare la sua complessiva organizzazione aziendale quanto ad esternalizzazione di determinate attività, né la ricorrenza o meno di un'illecita intermediazione di manodopera con la Un..

La ricorrente deduce che il verbale ispettivo è un atto amministrativo, per cui l'oggetto del giudizio è delimitato dal divieto di dedurre circostanze diverse da quelle enunciate nel provvedimento. Sostiene che nella specie vi è stato un ampliamento dell'oggetto del giudizio, con la conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della regola generale di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e del principio del contraddittorio.

5. Il motivo è infondato.

5.1. Disattendendo il primo motivo del gravame proposto dalla LI., la Corte d'Appello ha osservato che il thema decidendum della controversia è riferibile alla qualificazione del rapporto intercorso tra la società e la █████ coop e, in particolare, alla verifica della sussistenza di una di una illecita intermediazione di manodopera. Ha soggiunto che l'azione di accertamento negativo introduce un giudizio nel merito in cui il giudice è chiamato a valutare non la legittimità dell'attività ispettiva, ma la sussistenza della fattispecie giuridica dedotta. Ha escluso, quindi, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la prospettata alterazione dell'oggetto del giudizio, posto che il giudice non è vincolato alla mera rivalutazione degli elementi addotti dai verbalizzanti, ma ben può vagliare il complesso delle risultanze istruttorie onde operarne le dovute inferenze ai fini della decisione.

5.2. La decisione assunta dalla Corte di merito si sottrae alle censure della ricorrente relative alla violazione dell'art. 112 c.p.c. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, difatti, il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (giurisprudenza costante: v., tra le tante, Cass. n. 6945 del 2007 e Cass. n. 29200 del 2018).

5.3. Nella specie, va senz'altro escluso che ricorra la denunziata violazione del citato principio, in quanto - come esattamente si osserva nella sentenza impugnata (v. pag. 9) - l'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo introduce un procedimento relativo "al merito", nel quale cioè il giudice non è chiamato a valutare la legittimità dell'azione ispettiva, ma la sussistenza o meno delle condotte illecite contestate, ossia, nella specie, l'illecita intermediazione di manodopera.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti, l'opposizione avverso il verbale ispettivo emesso da un ente previdenziale dà luogo ad un giudizio di accertamento negativo del debito contributivo (cfr., tra le tante, Cass. n. 14965 del 2012). Ne deriva che il thema decidendum della controversia si incentra sulla esistenza dei diritti e degli obblighi inerenti al rapporto previdenziale, ossia sull'esistenza stessa e l'entità del rapporto giuridico previdenziale, a prescindere dalla sussistenza di vizi dell'atto impugnato (cfr., per una fattispecie analoga, la recente Cass. n. 17782 del 2026).

In quest'ottica è stato altresì precisato che, nei giudizi di accertamento negativo dell'obbligo contributivo conseguente all'impugnazione di un verbale ispettivo, le allegazioni che concorrono a delineare il thema decidendum e il thema probandum della controversia sono soltanto quelle "interne" al processo e non già quelle contenute in un atto extraprocessuale come il verbale, giacché in tali giudizi il ricorrente agisce allo scopo di ottenere l'affermazione dell'inesistenza del diritto di cui l'ente previdenziale si afferma titolare (cfr., sul punto, Cass. n. 19774 del 2023, con particolare riguardo ai punti 16 e 17 della motivazione, e i precedenti di legittimità ivi richiamati).

5.4. Correttamente la Corte di merito ha osservato, quindi, che è del tutto inconferente la lamentata inosservanza del principio del contraddittorio, posto che gli elementi su cui si è fondato il giudizio sono stati assunti nel contraddittorio delle parti.

5.5. Non è ravvisabile neppure la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., che - per costante indirizzo di questa Corte - si configura esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v. ex multis Cass. n. 26739 del 2024 e Cass. n. 26769 del 2018).

Nel caso di specie, tale inversione dell'onere probatorio non ha avuto luogo, non risultando che la Corte di merito non abbia posto a carico dell'Inps l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa contributiva (sulla distribuzione dell'onere della prova nei giudizi promossi per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'Inps sulla base di verbale ispettivo cfr., in particolare, Cass. n. 12108 del 2010 e Cass. n. 22862 del 2010).

5.6. Infine, non sussiste neppure la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c., dal momento che la Corte territoriale ha assunto la propria decisione avvalendosi dei mezzi di prova ritualmente acquisiti al processo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti, per dedurre tramite ricorso per cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (v. per tutte Cass., sez. un., n. 20867 del 2020).

6. Con il secondo articolato motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5) c.p.c., la LI. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul secondo motivo d'appello, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2700 c.c., nonché il "travisato e comunque illogico" esame di un fatto decisivo per il giudizio

che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d'Appello ritenuto "acquisita l'organizzazione produttiva" della LI. sulla scorta di quanto riportato a pagina 13 del verbale ispettivo e di quanto affermato sul punto dall'ispettrice della DTL Mirna Malpeli in sede di testimonianza innanzi al Giudice di primo grado, omettendo la valutazione delle altre e complessive risultanze istruttorie, e comunque travisandone il contenuto e la rilevanza.

La ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente respinto il secondo motivo di appello, con il quale la sentenza di primo grado era stata censurata laddove era stata ricostruita la complessiva organizzazione aziendale e il funzionamento del ciclo produttivo.

Deduce che la Corte non si sarebbe avveduta di un errore nel quale era incorso il primo Giudice, il quale aveva affermato che i contratti intercorsi tra la LI. e la Un. sarebbero stati tre mentre in realtà erano soltanto due. La Corte avrebbe inoltre ignorato le censure rivolte alla sentenza di primo grado nella parte in cui era stato affermato che non era contestata l'organizzazione del lavoro tra LI. e Un..

Afferma che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto dei verbali redatti dagli ispettori e le dichiarazioni testimoniali rese da questi ultimi dinanzi al primo Giudice. Erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che il ciclo di lavorazione svolto presso il proprio stabilimento sarebbe ricaduto "davanti agli occhi" del pubblico ufficiale quale dato di fatto acquisito e riportato nel verbale.

Rileva, infine, che la Corte d'Appello avrebbe ignorato le censure rivolte alla sentenza di primo grado laddove si affermava che il core business aziendale era stato completamente esternalizzato. La Corte non si sarebbe avveduta del fatto che era stato dedotto che le lavorazioni eseguite dalla LI. erano diverse da quelle effettuate dalla Un.. Poiché tali affermazioni non erano state contestate, la Corte avrebbe dovuto porle a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

7. Il motivo è inammissibile.

7.1. In merito al preteso errore compiuto dalla Corte nel disattendere il motivo di appello con il quale la società aveva lamentato che il primo Giudice aveva sostenuto che tra le parti erano intervenuti tre contratti anziché due, la censura è inammissibile per difetto di decisività.

Nella sentenza impugnata, laddove si affronta il tema dell'assenza di un'autonoma organizzazione della Un. finalizzata ad un risultato produttivo specifico, si specifica che i contratti intercorsi tra la società e la cooperativa erano soltanto due, ossia il contratto di subfornitura avente ad oggetto la lavorazione della carne (scotennamento, tolettatura, confezionamento, imballaggio e macinatura di carni) e il contratto di appalto riferito ad attività di pulizia (v. pagg. 12 e 13 della sentenza). È evidente, quindi, che il prospettato errore non ha avuto alcuna incidenza sul ragionamento decisorio adottato dalla Corte territoriale.

7.2. Quanto alla mancata pronuncia, da parte della Corte d'Appello, sulla censura in base alla quale il primo Giudice non aveva considerato che era stata contestata l'organizzazione aziendale della società, va senz'altro escluso che nella specie sia in astratto configurabile la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., giacché la postulata omissione non attiene a una domanda o ad una eccezione di parte. Ed

infatti, il vizio processuale denunciato per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., censurabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., si realizza allorché il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ma non nel caso in cui, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione; in tal caso resta integrato un vizio di motivazione, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., e l'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (giurisprudenza costante: v., tra le tante, Cass. n. 7268 del 2012 e Cass. n. 329 del 2016).

7.3. Per quanto attiene all'ipotizzato "travisamento" del contenuto nelle prove raccolte (cioè, in particolare, del verbale redatto dagli ispettori, con specifico riguardo ai fatti caduti nella diretta percezione visiva degli stessi, delle dichiarazioni rese da Natale ed Emanuele Ca.Na. e delle deposizioni dei testimoni), è chiaro che, poiché il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, il vizio può essere fatto valere soltanto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (trattandosi chiaramente di fatto sostanziale) (v. Cass., sez. un., n. 5792 del 2024).

Tuttavia, si deve rilevare che, trattandosi nella specie di c.d. "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile *ratione temporis* al presente giudizio), non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c.

7.4. Peraltro, dietro la parvenza delle denunciate violazioni di legge, il motivo in esame mira in realtà a censurare l'apprezzamento del compendio probatorio operato prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte territoriale.

La sostanziale richiesta di riesame del merito della controversia non è ammissibile in sede di legittimità, stante il fermo principio secondo cui il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 9097 del 2017, Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 32505 del 2023).

Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (v. Cass. n. 10927 del 2024).

8. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, il terzo motivo del ricorso proposto dalla LI., nonché il primo e il secondo motivo del ricorso proposto dalla Un..

8.1. Tramite il terzo motivo la LI. deduce, a norma dell'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 246, 112, 157 e 421 c.p.c., per avere la Corte d'Appello affermato la "incompatibilità" (cioè l'incapacità) a testimoniare dei soci-lavoratori di Un. escussi in primo grado, peraltro in assenza di qualsiasi eccezione in tal senso, e quindi ignorato le testimonianze dei medesimi soci-lavoratori.

A giudizio della società, i soci-lavoratori della cooperativa non sarebbero titolari di un interesse tale da legittimare la loro partecipazione al giudizio e, pertanto, non sarebbero stati incapaci a testimoniare. Inoltre, poiché le disposizioni limitative della capacità dei testimoni sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, le nullità derivanti dalle violazioni degli artt. 244 e ss. c.p.c. non potrebbero essere rilevate d'ufficio.

8.2. Con il primo motivo di ricorso la Un. deduce, a norma dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 246 e 421, ultimo comma, c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d'Appello rilevato d'ufficio l'incapacità a testimoniare dei soci della cooperativa e per avere privilegiato le dichiarazioni sommarie rese agli ispettori rispetto alla prova testimoniale raccolta dinanzi al primo Giudice.

8.3. Con il secondo motivo la Un. lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. (principio del contraddittorio) e 180 c.p.c. (principio dell'oralità), per avere la Corte d'Appello privilegiato le risultanze probatorie formatesi unilateralmente prima del processo anziché la prova testimoniale formatasi all'interno del giudizio nel contraddittorio tra le parti.

9. I motivi sono inammissibili.

9.1. Lasciando in disparte le questioni relative alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti che radicano l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. ed al regime processuale della nullità della testimonianza resa da persona incapace, i motivi risultano inammissibili per carenza di decisività.

La Corte d'Appello ha operato una valutazione comparativa tra le dichiarazioni, aventi contenuto discordante, rese agli ispettori dai soci della cooperativa e quelle rese nel corso delle deposizioni assunte nel primo grado del procedimento. Ha reputato di dover privilegiare il contenuto delle prime in quanto raccolte "a sorpresa", cioè nell'ambito di accessi non preannunciati, a differenza delle seconde, rese solo a distanza di tempo e, quindi, da considerarsi meno genuine perché suscettibili di

essere condizionate dall'esterno (v. pagg. 8 della sentenza, ultimo capoverso, e 9, primi due capoversi).

Tale valutazione comparativa priva di concreto rilievo le questioni poste dai motivi in esame, perché comunque le dichiarazioni rese in giudizio sono state giudicate dalla Corte d'Appello meno credibili rispetto a quelle acquisite dagli ispettori nel corso della loro attività.

9.2. Quanto alla censura attinente alla legittima facoltà, da parte del giudice di merito, di effettuare tale comparazione (contenuta nel terzo motivo di ricorso della Un.), deve richiamarsi il principio secondo cui l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. n. 16056 del 2016).

9.3. A ciò si aggiunga, con specifico riguardo alla valutazione comparativa in concreto effettuata dalla Corte di merito, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (v. Cass. n. 10634 del 2025).

10. Con il quarto mezzo la LI. Srl denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 1655 c.c., nonché dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in punto a discriminare tra la fattispecie vietata di interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, per avere la Corte d'Appello condiviso la valutazione del Giudice di primo grado in ordine alla sussistenza di un'intermediazione di manodopera, in assenza dei relativi presupposti fattuali e di diritto, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto provati i rilievi degli ispettori DTL secondo i quali il rapporto LI./Un. integrerebbe un'interposizione illecita di manodopera.

Dopo aver premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché l'appalto c.d. "labour intensive" sia considerato genuino è sufficiente che l'appaltatore gestisca effettivamente i propri dipendenti, potendo i macchinari e gli strumenti essere messi a disposizione dal committente, la ricorrente osserva che dall'insieme delle risultanze istruttorie (verbale ispettivo; dichiarazioni agli ispettori del legale rappresentante della società; dichiarazioni agli ispettori dei soci di Un.; testimonianze assunte in corso di causa), non correttamente apprezzate dalla Corte d'Appello, era emerso che Un. gestiva, in sostanziale autonomia rispetto alla committente, una propria organizzazione imprenditoriale, dirigendo in proprio le modalità di svolgimento del lavoro, tramite il referente e il coordinatore dell'appalto, ed assumendo il rischio economico d'impresa.

11. Anche tale motivo è inammissibile.

11.1. All'esito di un approfondito esame dell'intero materiale istruttorio raccolto la Corte d'Appello è giunta ad escludere che in capo ad Un. vi fosse una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad ottenere un risultato produttivo autonomo e un'assunzione di rischio economico, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (v. pag. 13 della sentenza impugnata).

La Corte ha osservato che l'organizzazione del personale e della cooperativa era effettuata da Ca.Na., legale rappresentante della LI., mentre la responsabile dell'appalto si recava presso la LI. saltuariamente, per lo più al fine di portare ai lavoratori le divise fornite dalla cooperativa. Ha accertato, inoltre, che Ca.Na. istruiva in ordine alle modalità di lavoro un dipendente della Un. fornendo indicazioni quotidiane sul lavoro da svolgere e che successivamente erano comunicate agli altri lavoratori, secondo una modalità ritenuta indicativa di un suo ruolo non già di coordinamento delle attività degli altri lavoratori, ma di mero nuncius della volontà di Ca.Na., individuato dai dipendenti della cooperativa come il "capo".

Ha affermato, dunque, che non vi era una porzione dell'attività produttiva della LI. gestita separatamente con mezzi della Un., ma una mera messa a disposizione di personale gestita dal legale rappresentante della LI. e utilizzata nel reparto produttivo della società, con intermediazione illecita della manodopera al di là del nomen iuris utilizzato dai contratti nei contratti.

11.2. Risulta evidente, quindi, che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sulla scorta del compiuto apprezzamento della prova orale e documentale acquisita è pienamente in linea con l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, primo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003, presuppone - specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera - la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e

per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (v., sul punto, Cass. n. 18945 del 2025).

Dunque, la Corte di merito ha accertato - compiendo una valutazione insindacabile in questa sede - che la cooperativa non gestiva i propri dipendenti. È proprio l'assenza di un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro dei dipendenti, difatti, che ha condotto la Corte a confermare la statuizione del primo Giudice in merito alla possibilità di ravvisare, nella fattispecie concreta in esame, una ipotesi di illecita interposizione di manodopera.

11.3. D'altro canto, anche la censura oggetto di scrutinio si risolve in una sostanziale richiesta di riesame del merito della controversia, la cui inammissibilità in sede di legittimità è stata già evidenziata in precedenza (v. nuovamente Cass. n. 9097 del 2017, Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 32505 del 2023).

12. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la Un. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 192 del 1998, per avere la Corte d'Appello acriticamente assimilato l'istituto della subfornitura all'appalto.

La cooperativa osserva che, a differenza dell'appalto, la subfornitura è caratterizzata dal controllo diretto sull'esecuzione del lavoro da parte del committente e dalla soggezione tecnologica del subfornitore, vincolato a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e modelli o prototipi forniti dal committente, per cui nell'ambito della subfornitura è ammessa la possibilità che il committente eserciti una penetrante ingerenza tecnica nei confronti del subfornitore.

13. Il motivo è infondato.

13.1. Di recente questa Corte ha avuto occasione di chiarire che, affinché il contratto di subfornitura di cui alla L. n. 192 del 1998 non venga utilizzato per eludere il divieto di intermediazione di manodopera, l'oggetto della subfornitura, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, non può coincidere con la mera e generica erogazione di lavorazioni o servizi, ma deve presentare caratteri di autonomia, che consentano di distinguerlo rispetto all'attività svolta dall'impresa nel cui ciclo produttivo sono destinati a inserirsi le lavorazioni, i prodotti o i servizi affidati alla subfornitrice, in modo da realizzare un'attività riconoscibile, che si configuri comunque come di risultato, seppure di carattere parziale, rispetto al prodotto o servizio definitivo fornito dalla committente, la quale inoltre non deve esercitare poteri di direzione e controllo dei dipendenti della subfornitrice (v. Cass. n. 19054 del 2025, pronunciata nell'ambito di un giudizio del quale era parte Un., con cui questa Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la riconducibilità al contratto di subfornitura dell'attività espletata da una cooperativa, attesa la riscontrata ripetitività ed elementarità delle manovre assegnate ai suoi soci-lavoratori, analoghe a quelle svolte dai dipendenti della committente, tali da non poter

dar luogo ad un risultato autonomo e riconoscibile nel senso anzidetto; in senso conforme cfr. altresì Cass. n. 17880 del 2026, al punto 7.4 della motivazione).

13.2. Di conseguenza, le censure articolate con il motivo in esame devono essere disattese in quanto la Corte territoriale, con accertamento di fatto non più rivedibile in questa sede, ha affermato che l'attività espletata dai soci lavoratori della cooperativa operanti presso lo stabilimento della LI. Srl per effetto del contratto di subfornitura intercorso tra le parti consisteva in mere lavorazioni non distinguibili rispetto all'attività svolta dall'impresa nel cui ciclo produttivo erano inserite. In particolare, ha appurato che non vi era una porzione dell'attività produttiva della LI. separatamente gestita dalla Un. a suo rischio, ma solo la messa a disposizione del personale che, in effetti, era direttamente gestito dal legale rappresentante della società (v. pag. 13).

È evidente che, in forza di detto accertamento fattuale, ormai irretrattabile, risulta conforme a diritto la statuizione della Corte territoriale che ha ravvisato nella fattispecie in esame un'operazione diretta ad eludere il divieto di intermediazione di manodopera.

14. Con il quarto e ultimo motivo la Un. denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, per avere la Corte d'Appello ritenuto che le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta dovessero essere assoggettate a contribuzione.

La cooperativa rileva che la propria sede legale è a Milano, la sede di lavoro dei soci di cui al verbale ispettivo è a Reggio Emilia e il luogo ove gli stessi hanno reso la loro attività è in Castelnovo di Sotto (RE). Osserva, quindi, che vi era una scissione tra sede e luogo di lavoro tale da giustificare l'erogazione delle indennità di trasferta al fine di compensare il disagio derivante dallo spostamento temporaneo.

15. Il motivo è infondato.

15.1. In punto di fatto la Corte di merito ha appurato che non solo manca ogni documentazione a giustificazione delle voci inserite in busta paga quale "trasferta", ma l'istruttoria ha fatto emergere come l'attività dei lavoratori della cooperativa fosse stabilmente svolta presso la società con continuità. Tutti i lavoratori, difatti, hanno riferito di essere in permanenza assegnati al lavoro presso tale società e di aver sempre e solo ivi espletato la loro attività, per cui - a giudizio della Corte - risulta evidente l'assenza dei requisiti per la configurabilità di trasferta (v. pag. 14 della sentenza impugnata).

15.2. La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, basata anche in questo caso su di un accertamento di fatto non censurabile in questa sede, è coerente con l'affermazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede

diversa rispetto a quella abituale, mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro (cfr. già Cass. n. 8004 del 1998 e Cass. n. 24658 del 2008; cfr. altresì, più di recente, Cass. n. 38340 del 2021). Ed infatti, l'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico (v. Cass. n. 14380 del 2020).

16. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, i ricorsi devono essere rigettati.

17. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico delle ricorrenti. La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con D.M. n. 147 del 2022) e del valore della causa.

18. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quer, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi; condanna la Srl LI. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'Inps e dell'Inail, che liquida in Euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte controricorrente per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori come per legge; condanna la Un. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'Inail, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quer, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuna ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2026.Rep.